

NORME REGOLAMENTARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DELL'ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI

1. Chi insegna Religione Cattolica deve avere i requisiti richiesti dai can. 804 e 805 del Diritto Canonico e dall'Intesa tra la C.E.I. e il Ministero della Pubblica Istruzione DPR751/1985 e DPR 202/1990, in particolare deve:

a) possedere preparazione scientifica, didattica, dottrinale e serietà morale adatte all'IRC,

(CJC n° 804 § 2: l'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica).

b) insegnare la religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola secondo gli specifici programmi ministeriali e le indicazioni suggerite dal Servizio per l'IRC;

c) continuare la propria formazione umana e cristiana mediante la frequenza intelligente a corsi o giornate di studio, che approfondiscano e aggiornino in campo teologico, pedagogico – didattico, psicologico, culturale e spirituale. Si consiglia l'abbonamento a riviste specifiche IRC;

d) stabilire con gli altri insegnanti (sia Idr che altri colleghi) cordiali rapporti evitando inutili e sterili polemiche, favorendo invece la maggior collaborazione possibile per giungere ad alleanze educative, che raggiungano la comunità cristiana e il territorio a servizio delle famiglie;

e) vivere una stabile appartenenza ecclesiale nella Parrocchia in cui abita; il Parroco dovrà firmare la relazione di fine anno e non altri sacerdoti. Se non c'è la firma del parroco, la relazione non è accolta dal Servizio IRC. Senza la relazione non si può ricevere un nuovo incarico annuale.

f) entrare in relazione con la Parrocchia in cui svolge il servizio dell'insegnamento, presentandosi ai Sacerdoti, cercando di conoscere le persone e coinvolgersi nella corresponsabilità educativa.

2. L'Insegnante di Religione Cattolica ha il suo primo e fondamentale punto di riferimento nel Servizio I.R.C. dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, nella persona del Direttore. Qualsiasi situazione personale deve essere comunicata a lui qualora centri con il Canone 804 del CJC. Quando credesse che la sua opera ed i suoi diritti fossero, in qualche cosa, lesi dovrà subito informare questo Servizio, che farà i passi creduti necessari presso l'Autorità Scolastica.

3. All'atto della prima nomina come incaricato annuale l'insegnante è tenuto al versamento di € 50,00.

4. L'insegnante di religione cattolica (idr) nelle scuole statali viene assunto con **contratto individuale a tempo determinato di incarico annuale** stipulato con il Dirigente Scolastico (D.Lgs. 297/94 e art. 37 CCNL-Scuola 24.7.2003) ed è tenuto a prendere servizio il 1° settembre.

5. Per coloro i quali siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano e che siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dall'Intesa CEI-MPI (Intesa del 14.12.1985 - DPR 751 del 16.12.1985; DPR 202 del 13.6.1990 punto 4) l'incarico decorre dal 1 settembre al 31 agosto e non è automatico. Il contratto individuale di lavoro va stipulato ogni anno e, in caso di ore assegnate da più scuole, da ogni singola scuola. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze viene applicato l'art. 19 del CCNL-Scuola 24.7.2003. Per l'inquadramento e il trattamento economico si applica la CM 595 del 20.9.1996 punto 1.4.

6. Per coloro i quali - pur riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano - non abbiano ancora conseguito il titolo richiesto dall'Intesa l'incarico, ai sensi della C.M. 182/91, è inteso come supplenza annuale ed è valido per il periodo 1 settembre-31 agosto di ogni anno scolastico. La decorrenza iniziale della retribuzione parte dalla data di assunzione in servizio. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze viene applicato l'art. 19 comma 5 del CCNL-Scuola 24.7.2003. L'inquadramento e il trattamento economico sono quelli previsti per i supplenti annuali.

7. Dopo aver assunto servizio non è consentito abbandonarlo per assumere altro insegnamento.

8. L'**idoneità** riconosciuta dall'Ordinario Diocesano - e segnalata nella proposta di nomina - può essere revocata in qualunque momento, per gravi motivi, secondo la procedura stabilita dalla CEI nel 1990, con la conseguente cessazione dell'incarico.

9. All'atto del **primo incarico**, anche se per orario parziale, l'idr è invitato a presentare al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta: certificato di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziario, certificato di sana e robusta costituzione, eventuale stato di servizio militare o civile, certificato di studi. All'atto della assunzione in servizio deve dichiarare tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o civile, o ad altri enti pubblici, corredando la dichiarazione con i certificati comprovanti i servizi a cui si riferisce.

10. L'idr, dal momento che accetta la nomina, viene considerato giuridicamente impiegato dello Stato, al servizio del medesimo, con i conseguenti **diritti e doveri**. Terrà un contegno ossequiente verso il Dirigente Scolastico, ne seguirà le giuste direttive e dipenderà dal medesimo quale responsabile dell'andamento disciplinare e didattico della scuola. Egli deve:

- trovarsi in sede non più tardi della data indicata dal Dirigente Scolastico che dispone la nomina;
- trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la lezione, oppure avvisare in tempo utile il Dirigente Scolastico in caso di legittimo impedimento;
- assistere all'entrata e all'uscita dei propri alunni;
- intervenire alle riunioni degli organi collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, scrutini limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'IRC, ...).

L'idr deve tenere diligentemente il giornale di classe dove registra progressivamente i voti, la materia spiegata e gli esercizi assegnati, le assenze e le mancanze degli alunni.

Al Dirigente deve presentare all'inizio dell'anno un piano di lavoro indicando i criteri didattici che vorrà seguire e alla fine dell'anno una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento. Il piano di lavoro annuale della classe entra nella programmazione interdisciplinare.

11. All'inizio dell'anno scolastico l'idr faccia presente al Dirigente Scolastico le sue ragionevoli **esigenze di orario**, chiedendo rispettosamente comprensione per poter conciliare gli altri impegni con l'orario scolastico.

12. L'idr non ha facoltà di nominare **supplenti**. In caso di assenza prolungata (superiore ai 10 giorni), seriamente motivata e regolarmente accordata dal Dirigente Scolastico, si informi il

Servizio per l'IRC della Curia, onde non lasciar scoperto l'insegnamento.

13. Da buon educatore, **con gli alunni** l'idr sappia dosare serietà e familiarità. Alla pari degli altri insegnanti è tenuto allo svolgimento del Programma Ministeriale e rispettivi Obiettivi Specifici per l'Apprendimento adottando un testo tra quelli provvisti del nulla osta della CEI e della approvazione di un Ordinario Diocesano, pur integrandolo con sussidi e dispense secondo prudenza. Per dovere di giustizia si presenti alle lezioni con adeguata preparazione prossima onde poter dare prestigio e creare interesse per le verità che insegna. Trovi modo di rispondere alle difficoltà degli alunni, evitando tuttavia ogni abuso che tenda a perdita di tempo. Per la valutazione si seguano le indicazioni del POF della scuola aiutando gli altri insegnanti a mettere sempre al centro la persona dell'alunno.

14. Si curino i rapporti **con le famiglie** nel modo e con quella frequenza che sono stabiliti dal Regolamento scolastico e con la Parrocchia in cui è inserita la scuola.

15. **L'idr è tenuto all'aggiornamento, a partecipare alle riunioni indette dal Servizio per l'IRC, (a tal proposito si ricorda che saranno ritenuti validi solo i corsi che il Servizio IRC riterrà tali) e a contribuire alle spese di ufficio nella misura fissata dall'Ordinario Diocesano.**

16. **L'assenza reiterata a corsi di aggiornamento, è condizione per procedere alla revoca dell'Idoneità.**

Firma dell'Insegnante

[1] Nel *curriculum* deve essere chiaramente indicato il titolo di qualificazione, l'istituzione accademica che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione. Si rammenta che, d'ora in poi, affinché i titoli di studio teologici (ossia: baccalaureato, licenza o dottorato in discipline teologiche) siano riconosciuti validi, nel *curriculum studiorum* devono essere inseriti i *corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica*, quali: pedagogia e didattica; metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica; teoria della scuola; legislazione scolastica; tirocinio dell'insegnamento della religione cattolica (cf Dpr 175/12 n. 4.2.3; Nota del MIUR n. 2989 del 06/11/12).

[2] Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico (cf *intesa* 2.6.).

[3] Si riportano qui i due allegati del DM 15-7-1987 (decreto che, dopo la nuova intesa del 28-6-2012, dovrà essere sostituito da analogo provvedimento), sull'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli. ALLEGATO A - Elenco delle discipline ecclesiastiche in relazione alle quali il possesso di un titolo accademico costituisce qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ai sensi del punto 4.3, lettera a), del Dpr 16-12-1985, n. 751. 1. Teologia (con le sue varie specializzazioni); 2. Scienze Bibliche (o: Sacra Scrittura); 3. Scienze Ecclesiastiche Orientali; 4. Liturgia; 5. Diritto Canonico; 6. Storia Ecclesiastica; 7. Missiologia (o: Missionologia); 8. Scienze dell'Educazione, relativamente alla specializzazione in Catechetica e alla specializzazione in Pastorale Giovanile e Catechetica. ALLEGATO B - Elenco delle facoltà e degli istituti abilitati a rilasciare titoli di studio per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, di cui ai punti 4.3 e 4.4 del Dpr 16-12-1985, n. 751. In tutti gli aggiornamenti l'Allegato A è sempre rimasto immutato, mentre l'Allegato B è stato di volta in volta modificato. Esso contiene un elenco di facoltà e istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale, che non è utile qui pubblicare data la sua continua variabilità.

[4] L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità

scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4 (cf *intesa* 2.5.).

[5] Nella *Nota CEI prot. 37/09 del 3 aprile 2009* si fa rilevare tra l'altro “*L'Idoneità non è un titolo di studio che non ha scadenza: si tratta di un attestato di comunione e di fiducia che deve essere sottoposto a continua verifica... Sarà pertanto opportuno convocare tutti i richiedenti per verificare il permanere delle condizioni che a suo tempo consentirono il rilascio dell'Idoneità: nei modi che ogni Diocesi riterrà più utili e senza ridurre tutto ad una superficiale formalità, va verificata l'effettiva conoscenza della dottrina cattolica, la testimonianza realmente offerta di vita cristiana ed abilità pedagogica in specifica relazione alle ultime indicazioni didattiche vigenti per l'IRC. Solo nel caso in cui siano soddisfatti questi parametri si potrà ritenere efficace l'Idoneità. Diversamente sarà necessario procedere a formale revoca dell'Idoneità. ... La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'IRC e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'IRC o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza”.*

[6] È possibile indicare uno o più ordini di scuola in riferimento ai titoli posseduti.